



## ORDINANZA N. 26/2020

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, a mente del quale l'Autorità di Sistema Portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art. 7 comma 3, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, relativo all'obbligo di equilibrio finanziario e di conseguente pareggio di bilancio per le Adsp;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il generale principio in materia di determinazione dei canoni demaniali marittimi scaturente dall'art. 7 D.L. 400/93 convertito in l. 493/93 che sancisce l'autonomia dell'Autorità concedente di prevedere criteri di determinazione, nonché le riconosciute misure unitarie, purché non inferiori a quelle stabilite dalla legge, così come annualmente aggiornate dal Ministero vigilante con l'applicazione del previsto indice ISTAT;



- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 59/2018 del 30.10.2018 che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento di Amministrazione del Demanio per i porti del Sistema Portuale di questo Ente;
- VISTA** sempre, l'Ordinanza Presidenziale n. 59/2018 del 30.10.2018 che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento di Amministrazione del Demanio per i porti del Sistema Portuale di questo Ente con cui, nell'esercizio della sopra citata autonomia, sono stati determinate le misure unitarie dei canoni da applicare per l'assentimento di aree demaniali, specchi acquei, manufatti, tenendo conto della destinazione d'uso, del costo di costruzione, dei valori standard acquisiti presso l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, pertanto fino al 31.07.2020;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il rapporto informativo divulgato con nota 232.22.04.2020 della locale Direzione Marittima, assunto in pari data al prot n. ARR 4900, recante l'esito delle comunicazioni ricevute dalle strutture preposte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine all'arrivo, presso questo porto, della M/n Costa Magica, con a bordo 617 membri di equipaggio di cui circa 130 risultati positivi al Covid 19 a seguito di esami "quick test" effettuati a bordo;
- VISTO** sempre il suddetto rapporto informativo nel quale vengono indicate le azioni poste in essere dalla Autorità Marittima d'intesa con questa Autorità di Sistema, con l'ausilio dei servizi tecnico – nautici, che hanno condotto alla individuazione delle banchine n. 19 e n. 20 quali maggiormente idonee all'uopo in ragione della loro ubicazione e per la possibilità di meglio esperire i servizi di vigilanza e di controllo anche sanitario;
- VISTI** gli esiti dei sopralluoghi effettuati in loco unitamente alla Capitaneria di Porto, alla Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e alla Protezione civile, nella loro veste di Amministrazioni competenti a vario titolo in ambito portuale, che hanno condotto alla definitiva individuazione delle banchine n. 19 e 20 quale sistemazione idonea per la M/n Costa Magica, consentendo di programmare le misure logistiche di sicurezza correlate all'emergenza che si renderanno necessarie per la ordinata sosta della M/n Costa Magica;



- TENUTO CONTO** che la presenza della M/n Costa Magica, con a bordo l'equipaggio sopra descritto ed in ragione della presenza di un cospicuo numero di personale positivo al Covid 19, imporrà a questo Ente l'avvio di procedure volte ad assicurare ogni utile presidio di vigilanza, nonché l'adozione di ogni misura atta a garantire le necessarie condizioni di sicurezza, salute ed incolumità pubbliche, con un importante esborso finanziario ulteriore e non altrimenti in precedenza prevedibile rispetto agli ordinari impegni assunti, anche alla luce delle programmate misure logistiche di sicurezza da approntare per la gestione emergenziale;
- RITENUTO** di dover provvedere alla individuazione delle modalità di determinazione del canone demaniale marittimo dovuto per l'assentimento dello specchio acqueo che verrà reso disponibile da questo Ente per l'ormeggio della M/n Costa Magica, tenendo in considerazione l'impegno di questo Ente alla adozione delle indefettibili misure logistiche di sicurezza da predisporre per la gestione della eccezionale situazione emergenziale sanitaria;
- VISTO** l'art. 16 del Regolamento di Amministrazione del Demanio per i porti del Sistema Portuale di questo Ente, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale n. 59/2018 del 30.10.2018, rubricato – Canoni Specchi Acquei;
- CONSIDERATA** la obiettiva inapplicabilità delle previsioni e delle casistiche in esso disciplinate alla fattispecie atipica relativa all'ormeggio della M/n Costa Magica, in ragione della eccezionalità riconnessa alle esigenze di gestione emergenziale dell'attuale situazione sanitaria derivante dal rischio di diffusione del Covid19 - come da Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 - e dalle riconnesse misure logistiche di sicurezza da prevedere per farvi fronte;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere alla determinazione di una misura unitaria giornaliera per l'ormeggio in trattazione in un'ottica compensativa degli esborsi finanziari che l'Ente dovrà sostenere per garantire le necessarie condizioni di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, ivi compresa la dovuta implementazione dei servizi sussidiari di vigilanza attiva e passiva e dei processi di sanificazione obbligatori in simili situazioni;
- RITENUTO** di procedere, attesa l'urgenza di garantire l'ormeggio della M/N Costa Magica presso le individuate banchine n. 19 e 20 ed al contempo applicare un canone congruo nella misura unitaria giornaliera sopra indicata che tenga in considerazione l'impegno finanziario dell'Ente, così come derivante da puntuale ricognizione dei costi individuati con documentazione in atti, nonché la temporanea sottrazione agli ordinari usi pubblici degli specchi acquei presso cui sarà attraccata - e che si ritiene debbano essere riferiti esclusivamente alla esecuzione delle operazioni descritte - anche in relazione alla esigua attuale disponibilità di banchine nel presente sorgitore, alla assunzione della presente determinazione;



- RITENUTO** necessario sottoporre alla ratifica del Comitato di Gestione le determinazioni assunte nel presente provvedimento per le motivazioni sopra dedotte, in occasione della prima seduta utile;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

## **ORDINA**

### **ART. 1**

Al fine di garantire la sicurezza dell'ormeggio della M/n Costa Magica, atta a consentire ogni necessaria operazione di sbarco del personale marittimo a bordo, nonché ogni conseguente intervento, non solo sanitario, imposto dalla attuale eccezionale situazione emergenziale Covid19, come da Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020, l'Ente adotterà ogni utile misura volta ad assicurare le necessarie condizioni di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, ivi compresa la dovuta implementazione dei servizi sussidiari di vigilanza attiva e passiva e dei processi di sanificazione obbligatori in simili situazioni, autorizzando la M/n Costa Magica all'ormeggio presso le banchine nn. 19 e 20 di questo sorgitore, sulla scorta delle determinazioni assunte dall'Autorità Marittima e da questa Autorità di Sistema, con l'ausilio dei servizi tecnico – nautici.

### **ART. 2**

L'atto di accertamento del canone demaniale marittimo dovuto verrà emesso - per il caso di specie e limitatamente a tale fattispecie emergenziale che, sulla scorta del disposto della richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri data 31.01.2020, avrà termine al 31.07.2020 - con l'applicazione di una misura unitaria giornaliera pari ad euro 800,00 (ottocento//00) per la durata effettiva dell'ormeggio e salvo conguaglio, quale misura idonea a compensare l'impegno finanziario dell'Ente, nonché la sottrazione agli ordinari usi pubblici degli specchi acquei assentiti, anche in relazione alla esigua attuale disponibilità di banchine nel porto di Ancona che, necessariamente, dovranno tornare ai propri ordinari usi commerciali nei tempi più brevi e comunque entro e non oltre il 31.07.2020, fatte salve cause di forza maggiore alla data odierna non preventivabili.

Il predetto importo giornaliero potrà essere sottoposto a revisione in caso di aumento degli oneri di vigilanza o per necessità di qualsivoglia natura motivate da esigenze di sicurezza, sanitarie, ordine pubblico, doganali o di operatività portuale.

Eventuali ulteriori costi, non ricompresi nelle fattispecie esemplificative predette, che l'Autorità di Sistema Portuale avesse a sostenere in conseguenza dello stazionamento della M/n Costa Magica alle banchine portuali assegnate, saranno addebitati, con specifici atti contabili, alla società armatrice.

### **ART. 3**

Manda agli Uffici della Direzione Demanio, imprese e lavoro portuale e della Direzione Amministrativa per gli adempimenti di rispettiva competenza, prevedendo che, in relazione all'atto di accertamento da emettersi limitatamente alla fattispecie di cui al presente provvedimento e per



la durata della occupazione degli specchi acquei portuali per la emergenza sanitaria nazionale di cui in premessa, venga applicata la misura unitaria giornaliera di euro 800,00 (ottocento//00) fino alla predetta data del 31.07.2020.

**ART. 4**

Manda alla Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente.

**ART. 5**

La presente Ordinanza verrà sottoposta alla tempestiva ratifica del Comitato di Gestione in occasione della prima seduta utile.

A tal riguardo, manda al Segretario del suddetto Organo per l'inserimento del punto in questione nell'Ordine del Giorno afferente alla prima seduta utile che verrà calendarizzata.

**ART. 6**

La presente Ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione trasparente – e andrà a scadenza alla data del 31.07.2020.

Ancona, in data 27.04.2020

**Il Presidente**

**Rodolfo GIAMPIERI**